

24456/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione II penale

Udienza in camera di  
consiglio del 15/03/2013  
Sentenza n. 673/2013  
Reg. gen. n.040665/2012

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| dott.ssa Matilde Cammino                         | Presidente           |
| dott. Alberto Macchia                            | Consigliere          |
| dott. Adriano Iasillo                            | Consigliere relatore |
| dott. Sergio Beltrani                            | Consigliere          |
| dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da Monti Condesnitt Amilcare (n. il 22/11/1968) avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 14/06/2012.

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l'Avvocato Alfredo Gaito - difensore dell'indagato - il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Osserva:

Con ordinanza del 02/05/2012, il G.I.P. del Tribunale di Bari dispose la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Monti Condennitt Amilcare, indagato: per essere il promotore, l'organizzatore e il dirigente di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata; per vari reati di detenzione, importazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish; per importazione e detenzione illegale di armi, munizioni da guerra ed esplosivo; ricettazione e illegale detenzione di arma da guerra con matricola abrasa.

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14/06/2012, la respinse.

Ricorre per Cassazione l'indagato eccependo l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e conseguentemente l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare rileva che nel decreto con il quale si dispone l'intercettazione ambientale presso gli uffici della Polizia, il P.M. - senza il supporto di alcuna certificazione del responsabile della sala di intercettazione o della segreteria del P.M. - si limita a dire che *"la Procura non è fornita di apparecchiature per intercettazioni ambientali"*, ma non spiega perché gli impianti successivamente noleggiati per consentire alla P.G. le intercettazioni non potessero essere installati presso la Procura anziché presso gli uffici della Polizia. Inoltre, eccepisce l'inutilizzabilità dei due documenti prodotti dalla Procura nel corso dell'udienza avanti al Tribunale del riesame e che non facevano parte del fascicolo del P.M. e non sono stati valutati dal G.I.P. né conosciuti dalle parti. Rileva che in ogni caso il contenuto di tali documenti conferma, invece, l'esistenza presso la Procura di Bari di apparecchiature atte all'intercettazione ambientale *"che alcune volte erano mal funzionanti"*. Il ricorrente eccepisce anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche successive al 19.06.2008 perché non è stata rinvenuta in atti la richiesta di proroga del Pubblico Ministero. Infine deduce che la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è apparente e palesemente contraddittoria.

L'indagato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.



In data 08.03.2013 l'Avvocato Alfredo Gaito deposita motivi nuovi con i quali si effettua un approfondimento – con vari richiami di principi giurisprudenziali di questa Corte Suprema e della Corte Costituzionale – sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Invero, il Tribunale del riesame con ampia, logica e non contraddittoria motivazione evidenzia tutte le ragioni che lo portano a ritenere *“destituita di fondamento”* l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite negli uffici della società ICIFIM. Ragioni che sono perfettamente in linea con i principi di questa Suprema Corte – condivisi dal Collegio – e correttamente richiamati dallo stesso Tribunale (si vedano, in proposito, le pagine da 6 a 9 dell'impugnato provvedimento). In particolare il Tribunale rileva che il P.M., nel decreto del 28.09.2007, ha affermato che *“questo ufficio non è pacificamente dotato di apparecchiature per intercettazioni ambientali”* e, pertanto, autorizzava l'utilizzo *“di quelle installate presso la Questura di Bari”*. E' questa, con evidenza, una motivazione sufficiente che non lascia spazi a diverse interpretazioni (la Procura non è dotata di apparecchiature per intercettazioni ambientali). Ed è una motivazione che proviene da un'Autorità Giudiziaria – il P.M., appunto – come previsto dall'art. 15, II comma, della Costituzione. Pubblico Ministero al quale la legge – come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - ha riconosciuto la *“riserva di attribuzione deliberativa”* sull'esistenza attuale ed effettiva delle condizioni che legittimano le intercettazioni con l'utilizzo di impianti esterni alla Procura, specificati nell'art. 268, III comma, cod. proc. pen. (si veda in proposito la condivisa giurisprudenza citata nel provvedimento e in particolare: Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003 Cc. - dep. 19/01/2004 - Rv. 226487; Sez. U, Sentenza n. 2737 del 29/11/2005 Cc. - dep. 24/01/2006 - Rv. 232605; Sez. 4, Sentenza n. 26125 del 14/05/2008 Ud. - dep. 30/06/2008 - Rv. 240782; Sez. 1, Sentenza n. 17939 del 08/04/2010 Cc. - dep. 11/05/2010 - Rv. 247055; Sez. 1, Sentenza n. 42892 del 24/02/2011



Ud. - dep. 21/11/2011 - Rv. 251505). Correttamente il Tribunale rileva, poi, che nel caso di specie non era necessaria alcuna attestazione della segreteria della Procura che certificasse l'indisponibilità degli impianti. Infatti, il P.M. nel suo decreto attesta che - in quel momento - la Procura non è dotata di apparecchiature per intercettazioni ambientali, che è cosa ben diversa dall'essere gli impianti insufficienti o inidonei. Ebbene come già sopra evidenziato la legge (art. 15 della Costituzione e l'art. 268 del cod. proc. pen.) riserva solo al P.M. la valutazione sull'esistenza attuale ed effettiva delle condizioni che legittimano le intercettazioni con l'utilizzo di impianti esterni; e la condivisa giurisprudenza di questa Corte - citata nel provvedimento impugnato e anche nei motivi nuovi depositati dal difensore del ricorrente (si vedano ad esempio le pagine 6 e 11 dello scritto dell'Avvocato Gaito) - conferma quanto sopra allorchè esclude che in casi come quelli di cui si discute nell'odierna impugnazione sia necessaria un'attestazione della segreteria del Pubblico Ministero. Invero, un'attestazione della segreteria del P.M. non può mai sostituire l'unica e necessaria attestazione che è quella del P.M., perché così prescrive la legge. Se fosse vero il contrario non avrebbe senso il consolidato e condiviso principio di diritto (richiamato anche dal difensore dell'indagato; si vedano in proposito le pagine da 6 a 11 dei motivi nuovi e ad esempio Sez. U, Sentenza n. 30347 del 12/07/2007 Ud. - dep. 26/07/2007 - Rv. 236755) secondo il quale non si può sanare l'insufficiente motivazione del decreto del P.M. posteriormente con l'acquisizione dell'attestazione di indisponibilità degli impianti della segreteria del P.M.; infatti, la ragion d'essere di tali decisioni è che in questi casi manca, con evidenza, la prova che il P.M. abbia sufficientemente deliberato tale indisponibilità. Ma se l'attestazione della segreteria del P.M. fosse un'attestazione necessaria e dotata di forza certificativa propria, non sarebbe con evidenza richiesta alcuna autonoma valutazione del Pubblico Ministero. A conferma di ciò si deve ricordare che questa Corte ha affermato che l'insufficienza o inidoneità degli impianti interni sono oggetto di accertamento da parte del pubblico ministero e non è richiesta alcuna certificazione ad esterna conferma di tale accertamento (Sez. 6, 16 giugno 2005, n. 28521, Ciaramitaro; si veda anche Sez. U, Sentenza n. 30347 del 12/07/2007 Ud. - dep. 26/07/2007 - Rv. 236755 che richiama tale decisione). E quindi il



Tribunale ha correttamente interpretato la sentenza - richiamata dallo stesso indagato - ove si afferma che è legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica se il decreto del Pubblico Ministero ne motiva l'utilizzazione subordinandola all'indisponibilità di questi ultimi impianti, da attestarsi con certificazione della Segreteria prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione (Sez. 6, Sentenza n. 27761 del 22/06/2010 Cc. - dep. 16/07/2010 - Rv. 247868). Infatti, come si legge nella parte motiva della predetta sentenza *"deve, invero, ritenersi corretta (come già ritenuto da Cass. 17.10.2007, n. 43404; contra Cass. 13.01.2010, n. 10399) la motivazione del decreto del P.M. (quale quella resa nel caso in esame) sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, subordinata alla condizione della indisponibilità delle postazioni della Procura, oggetto di specifica e prevista attestazione da parte del responsabile dell'ufficio, che intervenga (come avvenuto nella specie, in conformità a quanto puntualizzato da Cass. SS.UU. 29.11.2005, n. 2737, Campenni) prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La detta attestazione del responsabile dell'ufficio, infatti, realizza semplicemente la condizione cui il provvedimento del P.M. ha preventivamente subordinato, valutandola già come sufficiente, l'autorizzazione all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura. Pretendere in tale ipotesi (come si sostiene nella cit. sent. 10399/2010) un nuovo intervento del P.M., che altro non potrebbe fare che prendere atto del concreto verificarsi di quanto da lui già previsto e valutato, si risolverebbe in un inutile e ridondante formalismo, che nulla potrebbe aggiungere alla esigenza, soddisfatta nella sostanza, del controllo e della motivazione da parte della A.G.; e ciò tanto più in relazione a quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Gatto del 26.11.2003, n. 919, nella quale si ritiene adeguatamente motivato un decreto in cui si dia semplicemente atto della indisponibilità di linee presso la Procura"*.

Si deve ricordare che la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite (n. 30347/2007) sopra richiamata - la quale ribadisce il principio che in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, alla carenza o insufficienza della motivazione del decreto del

Pubblico Ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, non può porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del pubblico ministero e da quelli che lo integrano "per relationem" – conferma appieno quanto fin'ora sostenuto. In tale sentenza si richiama il condiviso principio fissato dalla già citata sentenza Gattò (Sez. U, Sentenza n. 919/2003) ove si sottolinea, infatti, che è l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del Decreto e non la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal Pubblico Ministero. Invero, la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal Pubblico Ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'Autorità Giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta: essa può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, ed in quel caso di specie (quello preso in considerazione dalle Sezioni Unite; nds) si è ritenuto assolto l'obbligo motivazionale con la semplice enunciazione relativa "*alla indisponibilità di linee presso la locale Procura*", giacché queste parole – come nel caso oggetto dell'odierno ricorso del Monti - non ripetono la formula legislativa, ma indicano una situazione obiettiva, riconducibile al concetto normativo di insufficienza degli impianti, e sono idonee a rappresentare la fattispecie concreta e la sua corrispondenza con quella astratta. Posto che è la situazione obiettiva che rileva ai fini della motivazione, ed essa ben può essere attestata dal Pubblico Ministero presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione, ed è solo entro tali limiti che può riconoscersi un valore attestativo al decreto del Pubblico Ministero, il quale può attestare fatti che ricadono nei propri poteri di cognizione diretta, ma non situazioni, come l'insufficienza o l'inidoneità, che costituiscono il frutto di una qualificazione incontrollabile, se non si conoscono i fatti che l'hanno giustificata; fatti che, ad esempio, non possono essere taciuti nei casi in cui l'inidoneità viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti, ma da particolari esigenze investigative. In conclusiva sostanza, non basta l'asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei, ma va specificata la ragione della



insufficienza o della inidoneità, anche solo mediante una indicazione come quella contenuta nel provvedimento in esame, senza che in questo caso occorranno ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità.

Quanto sopra è più che sufficiente per giustificare la dichiarata inammissibilità di questa prima doglianza dell'indagato in quanto – come osservato dallo stesso Avvocato Gaito a pag. 3 dei motivi nuovi – “*la quaestio iuris deducta*” è quella di verificare se la motivazione offerta dal P.M. del 28.09.2007 circa l'utilizzo di impianti esterni fosse rispettosa del dettato normativo (art. 268, III comma, del c.p.p.). Ritenuta allo stato la motivazione corretta (in assenza di prova contraria di quanto affermato dal P.M.) questa Corte non deve affrontare il problema relativo alla produzione dei due documenti integrativi prodotti dal P.M. all'udienza del Tribunale in data 14.06.2012, perché tale produzione – per quanto sopra detto – non era necessaria e il richiamo (incidentale) del Tribunale a tale produzione è “*tamquam non esset*”. Per quanto esposto, è evidente la manifesta infondatezza anche della doglianza relativa alla omessa spiegazione sul perché gli impianti successivamente noleggiati dalla Procura per consentire alla P.G. le intercettazioni non potessero essere installati presso la Procura anziché presso gli uffici della Polizia. E', infatti, noto che per poter procedere alle intercettazioni è necessario utilizzare impianti installati presso un ufficio (server per la registrazione, linea telefonica sulla quale indirizzare il segnale ecc.) e poi degli apparecchi che consentano l'intercettazione (che variano a seconda del tipo di intercettazione da effettuare: ad esempio per le intercettazioni ambientali microspie che captino le conversazioni e inviino, poi, quanto captato nell'ufficio predisposto per la raccolta del segnale e la registrazione). Quindi, nel caso di specie, non essendo la Procura dotata di quelle apparecchiature (che potremo definire, impropriamente, fisse) per intercettazioni ambientali, non potevano neppure essere utilizzati gli altri strumenti noleggiati per consentire alla P.G. – che è, invece, dotata di apparecchiature per intercettazioni ambientali – di provvedere alla captazione che, poi, deve necessariamente confluire sulle apparecchiature di cui sopra. In buona sostanza se anche la Procura fosse stata dotata degli impianti per intercettazioni ambientali avrebbe, poi, dovuto noleggiare altri strumenti attraverso i quali effettuare l'intercettazione.



Si deve, infine, sottolineare che in tema di ricorso per Cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. - dep. 10/06/2009 - Rv. 243416). Orbene il ricorrente non ha adempiuto neppure a questo onere. Infatti, è opportuno rilevare che a pagina 6 dell'impugnato provvedimento il Tribunale evidenzia che l'attività di intercettazione contestata è solo quella relativa all'intercettazione ambientale eseguita negli uffici della società ICIFIM, rimanendo salve (ad eccezioni di quelle di cui si dirà in seguito per le quali vale lo stesso principio di cui sopra) tutte le altre intercettazioni effettuate. Il ricorrente, però, non evidenzia affatto quale incidenza sulla sussistenza della gravità indiziaria - ritenuta correttamente non solo sulla base delle tante intercettazioni, ma anche per l'attività di osservazione e controllo, per i sequestri e gli arresti effettuati dalla P.G. - avrebbe potuto dispiegare l'inutilizzabilità delle predette intercettazioni.

Manifestamente infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche successive al 19.06.2008 perché non è stata rinvenuta in atti la richiesta di proroga del Pubblico Ministero. Invero il Tribunale alle pagine 9 e 10 fornisce una esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione sul perché ritiene che la richiesta di proroga del P.M. di tali intercettazioni, sebbene non rinvenuta agli atti, sia stata presentata (per quanto risulta dal registro di passaggio degli atti tra l'ufficio di Procura e quello del G.I.P.; per il contenuto del decreto di proroga del G.I.P.). Il Tribunale in proposito ricorda che questa Corte ha più volte affermato il condiviso principio che una volta che la richiesta del P.M. di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o di proroga delle stesse sia stata trasmessa al giudice delle indagini preliminari, è irrilevante che la stessa non sia munita dell'attestazione di deposito presso la relativa segreteria, in quanto la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sé la formale emissione della richiesta e la provenienza di



questa dall'ufficio del pubblico ministero (Sez. 6, Sentenza n. 17941 del 16/01/2007 Cc. - dep. 10/05/2007 - Rv. 236417). E' appena il caso di rilevare che il G.I.P. ha emesso il decreto di proroga delle intercettazioni di cui all'eccezione il 20.06.2008 alle ore 12,20 e cioè prima che le stesse scadessero (come emerge dallo stesso decreto del G.I.P. prodotto dal ricorrente). Quindi l'Autorità Giudiziaria competente ha emesso un valido decreto di proroga delle intercettazioni, valutando correttamente la sussistenza dei presupposti posti a base della richiesta del P.M., tra l'altro, richiamata nello stesso decreto del Giudice per le indagini preliminari.

Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, si deve osservare che il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'articolo 274 lettera C) del c.p.p., sia il tempo trascorso dalla commissione dei reati, sia l'oggettiva "estrema" gravità e modalità di esecuzione dei tanti e diversificati fatti, sia la personalità dell'indagato che seppur non gravato da gravi precedenti penali ha pienamente aderito al programma criminoso del sodalizio ed ha carichi pendenti per reati specifici; elementi dai quali, correttamente, ricava la pericolosità sociale dell'indagato (si vedano le pagine 14 e 15 dell'impugnato provvedimento).

Sulla correttezza di tali considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate – come congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007 - Rv. 237240). Si deve, inoltre, rilevare che il Tribunale ha correttamente applicato quanto deciso dalla Corte Costituzionale - con la sentenza n. 231 del 2011 - sull'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, per quel che riguarda l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e cioè che è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che



non sussistono esigenze cautelari. Infatti, il Tribunale ha ben evidenziato che al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, la Corte ha ritenuto che non fosse, peraltro, necessario rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma solo il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario". La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede, per contro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. La Corte Costituzionale, quindi, afferma che la presunzione assoluta sancita dalla norma censurata va dunque trasformata, anche in rapporto al delitto di cui all'art 74 D.P.R. 309/1990 in presunzione solo relativa. L'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. è stato dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sent Corte Cost. n. 231 del 2011; Ud. 11.05.2011). Decisione questa che il Tribunale, come detto, affronta e applica correttamente al caso di specie sia in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia per la scelta della misura (si veda la motivazione alle pagine 14 e 15 dell'impugnato provvedimento).

Anche l'implicita doglianza relativa all'adeguatezza della la misura degli arresti domiciliari è manifestamente infondata. E' utile ricordare, in proposito, che - oltre a quanto già sopra evidenziato in relazione alla decisione della Corte Costituzionale - in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il Giudice indichi, con argomenti



logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici (come sopra indicati) che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, Sentenza n. 17313 del 20/04/2011 Cc. - dep. 05/05/2011 - Rv. 250060).

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 *ter*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato articolo 94.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15/03/2013.

Il Consigliere estensore  
Dottor Adriano Iasillo

*Adriano Iasillo*



Il Presidente  
Dottorssa Matilde Camino

*Matilde Camino*